

**CONFERENZA REGIONALE DELLE RISORSE IDRICHE
Seduta del 12 Marzo 2008**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI
PROGETTAZIONE ED AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE**

E' stata a suo tempo predisposta dalla Direzione una bozza di regolamento regionale concernente:

- Modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane; (art. 126 D.Lgs. 152/2006)
- Modalità di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e degli impianti di trattamento industriali: (art. 101 c.1 D.Lgs. 152/2006): per l'avviamento dei nuovi impianti, per l'esercizio provvisorio di impianti esistenti in esito ad interventi straordinari, per la gestione durante le operazioni di manutenzione programmata che causano fermo totale o parziale dell'impianto e per i periodi necessari al ripristino della funzionalità per guasto a causa di forza maggiore
- Disciplina degli scarichi delle reti fognarie urbane derivanti da agglomerati caratterizzati da forte fluttuazione stagionale. (art. 105 c. 5 D.Lgs 152/2006)

Il Comitato tecnico ha svolto un paio di riunioni consultive nel corso delle quali, pur nella condivisione della struttura generale della bozza di regolamento, sono emerse alcune problematiche direttamente o indirettamente legate ai contenuti della proposta regolamentare.

In esito, infatti, alla nuova legislazione regionale in tema di lavori pubblici risulta opportuno inquadrare le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione nel contesto di modalità generali di applicazione delle procedure attinenti la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato rinviando quindi al regolamento solo le norme specificamente attinenti gli impianti di depurazione. Ne è derivata la necessità di delineare le anzidette modalità generali con un apposito atto di indirizzo e coordinamento alle Autorità d'Ambito sul quale si riferirà più in dettaglio in tema di valutazione delle conseguenze della nuova legge regionale sui lavori pubblici.

Per quanto attiene invece il regime autorizzativo dei periodi ove, per cause non direttamente ascrivibili alle responsabilità dei titolari, non è possibile mantenere a norma i valori di emissione è emersa la necessità di un maggiore approfondimento; infatti la sostanziale diversità di generazione dei reflui urbani ed industriali nonché la variabilità di questi ultimi rendono necessari analisi più accurate della ricaduta delle regole previste sul sistema gestionale e di controllo degli scarichi medesimi.

La bozza di regolamento verrà pertanto revisionata, in particolare per quanto concerne gli scarichi industriali, sulla base di talune più approfondite proposte elaborate di concerto dalle Province.

Handwritten signature

CONFERENZA REGIONALE DELLE RISORSE IDRICHE
Seduta del 12 Marzo 2008

**PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE – MISURE DI AREA PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DELL'ABBATTIMENTO DEL
CARICO IN INGRESSO A TUTTI GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEL TERRITORIO REGIONALE**
(Riduzione di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% di azoto totale)

Art. 1

(Finalità)

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, 20, 27 e 43 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007, le presenti Misure di area definiscono gli interventi per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di fosforo totale e di azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del territorio regionale, quale bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale della foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".

Art. 2

(Misure d'area idrografica)

Le misure previste dalle Monografie di area, costituenti parte integrante del Piano di Tutela delle Acque, e riportate nelle schede denominate "Interventi strutturali (di infrastrutturazione) R.4.1.8 - Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani d'ambito (segmento fognario-depurativo)" di seguito elencate sono integrate e sostituite da quelle riportate nell'Allegato A del presente provvedimento:

Codice Area Idrografica	Denominazione	Codice scheda
AI01	ALTO PO	11.4
AI02	BASSO PO	11.11
AI03	PELLICE	Nuova scheda
AI06	MAIRA	11.5
AI08	BANNA TEPICE	Nuova scheda
AI11	DORA RIPARIA	11.11
AI12	STURA DI LANZO	11.8
AI14	ORCO	Nuova scheda
AI17	BASSO SESIA	11.7
AI18	CERVO	11.7
AI19	ALTO TANARO	11.4
AI20	BASSO TANARO	11.6
AI21	STURA DI DEMONTE	11.5
AI22	GESSO	11.6
AI23	BORBORE	11.6
AI24	BELBO	11.4
AI25	BASSO BORMIDA	11.6
AI28	ORBA	11.8
AI29	SCRIVIA	11.6
AI30	AGOGNA	11.6
AI32	TICINO	11.11
AI33	TOCE	11.9

Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane riportati nelle Misure di area di cui sopra devono conformarsi, per quanto riguarda i parametri P_{tot} ed N_{tot} , ai limiti più restrittivi di concentrazione e, ove precisato, alle percentuali di riduzione riportati nel medesimo Allegato A.

I limiti più restrittivi e, ove previste, le percentuali di riduzione sopra indicati diventano vincolanti ad ogni effetto di legge alla scadenza dei tempi di attuazione indicati nelle specifiche Misure di area di cui allo stesso Allegato A e sono recepiti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico.

ALLEGATO
A

Handwritten initials

11.7 Interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.8 - Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani d'ambito (segmento fognario-depurativo)****Descrizione**

La misura è finalizzata all'identificazione e incentivazione degli interventi, previsti nei piani d'ambito o negli studi propedeutici agli stessi, da considerare prioritari per la risoluzione delle criticità qualitative incidenti sulla valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici significativi e sul raggiungimento degli obiettivi del D.Lgs. 152/99.

La stessa misura prevede le eventuali integrazioni agli interventi individuati nei piani d'ambito per situazioni specifiche evidenziate dal monitoraggio ARPA funzionale al PTA e nell'Accordo di Programma Quadro tra il Governo e la Regione Piemonte del 2002.

I programmi di misure dei piani d'ambito relativi a ogni area idrografica sono stati esaminati sistematicamente identificando gli interventi nel settore del collettamento e della depurazione significativi in rapporto alla finalità del D.Lgs. 152/99.

La realizzazione degli interventi selezionati ha lo scopo di ottimizzare la compatibilità dei Piani d'ambito con gli obiettivi del PTA, anche in attuazione degli impegni assunti in sede di pianificazione a livello di bacino del Po.

Gli interventi di rilevante significato per le finalità del Piano sono sotto indicati:

- potenziamento sistema di collettamento e depurazione nella zona santhianese (di interesse anche per Basso Sesia);
- riduzione acque meteoriche nei collettori e nei depuratori consortili del biellese;
- realizzazione ID Baraggia Nord-Orientale (15.000 AE) (di interesse anche per Basso Sesia);
- collettamento Comune di Lozzolo a ID Baraggia Nord-Orientale (di interesse anche per Basso Sesia);
- ~~depuratore Biella/area Ciffienga.~~

- **adeguamento degli impianti di depurazione denominati Massazza, Cossato Spolina, Biella Sud-Ponderano e Biella Nord per l'abbattimento dei nutrienti. Tali impianti devono conformarsi, per quanto riguarda i parametri P_{tot} ed N_{tot} ai seguenti valori limite di emissione e percentuali di riduzione:**

Ato	Nome Impianto	Codice Regionale Impianto	Agglomerato	Classe Agglomerato	Concentrazione		% Riduzione	
					Fosforo totale (mg/l)	Azoto totale (mg/l)	Fosforo totale	Azoto totale
2	Massazza	2099	Massazza	$15.000 \leq a.e \leq 150.000$	≤ 2	≤ 15	-	-
2	Cossato Spolina	2205	Cossato	$\geq 150.000 a.e.$	≤ 1	≤ 10	≥ 80	≥ 80
2	Biella Sud - Ponderano	2217	Biella	$15.000 \leq a.e \leq 150.000$	≤ 2	≤ 15	-	-
2	Biella Nord	2524	Biella	$15.000 \leq a.e \leq 150.000$	≤ 2	≤ 15	-	-

La stessa misura prevede le eventuali integrazioni agli interventi individuati nei piani d'ambito per situazioni specifiche evidenziate dal monitoraggio ARPA funzionale al PTA e nell'Accordo di Programma Quadro tra il Governo e la Regione Piemonte del 2002, con particolare riguardo alle azioni da porre in atto per la riduzione della presenza di nitrati nei corpi idrici sotterranei in coerenza con le indicazioni presenti nella D.G.R. 40-12002 del 15 marzo 2004 di modifica del Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R.

Tempi di attuazione

~~Depuratore Biella entro 2008 (interventi da APQ 2002 ad attivazione immediata).~~

- Adeguamento Impianto di depurazione di Massazza ai limiti di scarico più restrittivi entro 31/12/2012.
- Adeguamento Impianto di depurazione di Cossato Spolina ai limiti di scarico più restrittivi e alle percentuali di riduzione entro 31/12/2012.
- Adeguamento Impianto di depurazione di Biella sud-Ponderano ai limiti di scarico più restrittivi entro 31/12/2012.
- Adeguamento Impianto di depurazione di Biella nord ai limiti di scarico più restrittivi entro 31/12/2012.
- Altri interventi ATO2 con tempistica differita funzionale al programma di infrastrutturazione dell'A.ATO, purchè entro il 2016.

Localizzazione

V. Descrizione

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 04 - Obiettivi a scala di Bacino

Art. 20 - Aree Sensibili

Art. 27 - Valori limite di emissione degli scarichi

Art. 28 - Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi

Art. 30 - Interventi di infrastrutturazione

Art. 31 - Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue

Efficacia attesa e tempistiche

Riduzione degli apporti inquinanti da reflui di origine civile e industriale, razionalizzazione smaltimento e incremento efficacia di trattamento con contributo positivo sullo stato qualitativo dei corsi d'acqua. In particolare per quanto riguarda i nutrienti si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico generato **di fosforo totale e di azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del territorio regionale, bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale della foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro"**.

Tempistiche funzionali all'esecuzione degli interventi.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

- Controlli standard sui punti di scarico.

- Monitoraggio ARPA ex D.Lgs. 152/99.

- **Rilevazione dello stato di attuazione degli interventi programmati per il potenziamento degli impianti ed il mantenimento dei livelli di efficienza degli stessi;**
- **Rilevazione annuale dei dati e delle informazioni, riferite all'anno precedente, riguardanti la qualità delle acque reflue trattate e scaricate finalizzata alla stima dei carichi dei nutrienti in ingresso ed in uscita degli impianti.**

HA

legato A – Valori di emissione, percentuali di riduzioni e tempistica a cui devono conformarsi gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Area Idrografica	Denominazione Impianto	Carico Trattato	Tipologia Impianto	Interventi programmati	Limiti di Concentrazione		Riduzione		Tempistica
					P (mg/l)	N (mg/l)	P(%)	N(%)	
Agogna	Borgomanero	29.000	Secondario	APQ n° 4 Realizzazione impianto di abbattimento dell'azoto totale sul depuratore di Via Piovale in Borgomanero. Realizzazione del collegamento in pressione tra i depuratori di Via Resega e Via Piovale e contestuale dismissione dell'impianto di Via Resega.	-	≤15	-	≥75%	31/12/2010
Agogna	Novara	95.000	Secondario	Progettazione Potenz ID Novara per la riduzione dei nutrienti in uscita al depuratore	≤1	≤10	≥80%	≥80%	31/12/2012
Ticino	Bellinzago Novarese	25.491	Secondario	Potenziamento ID Bellinzago	≤2	≤15	≥70%	≥75%	31/10/2009
Ticino	Cerano	123.000	Terziario	Progettazione potenziamento ID Cerano per la riduzione dei nutrienti in uscita al depuratore	≤1	≤10	≥80%	≥75%	31/12/2010
Toce	Dornodossola	18.886	Terziario	Convogliamento impianto depurazione Dorno1 su Dorno2 e potenziamento relativo impianto di defostatazione (intervento 2007-2013POA)	-	≤15	-	≥85%	31/12/2008
Agogna	Briga Novarese	26.250	Secondario	APQ n° 4 Completamento e potenziamento impianto post denitrificazione depuratore intercomunale di Briga Novarese	-	≤15	-	≥75%	31/06/2009
Basso Po	Casale Monferrato	50.000	Terziario		≤1	≤10	≥75%	≥80%	31/12/2008
Basso Sesia	Cordar Valsesia	55.798	Terziario	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Serravalle Sesia al fine dell'abbattimento dell'Azoto totale	≤1	≤10	-	≥80%	31/12/2012

PHS

Ato	Area Idrografica	Denominazione Impianto	Carico Trattato	Tipologia Impianto	Interventi programmati	Limiti di Concentrazione (mg/l)		Riduzione		Tempistica
						P	N	P(%)	N(%)	
2	Basso Sesia	Vercelli	80.000	Terziario		≤1	≤10	-	≥80%	31/12/2008
2	Cervo	Massazza	37.909	Secondario	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Massazza con realizzazione della linea terziaria per abbattimento dell'Azoto totale	≤2	≤15	-	-	31/12/2012 [#]
2	Cervo	Cossato Spolina	190.000	Secondario	Potenziamento impianto di depurazione di Cossato-Spolina con realizzazione della linea terziaria per abbattimento nutrienti	≤1	≤10	≥80%	≥80%	31/12/2012 [#]
2	Cervo	Biella Sud - Ponderano	14.563	Secondario	Adeguamento degli impianti di depurazione di Biella Sud al fine dell'abbattimento dell'Azoto totale	≤2	≤15	-	-	31/12/2012 [#]
2	Cervo	Biella Nord	39.172	Secondario	Adeguamento degli impianti di depurazione di Biella Nord al fine dell'abbattimento dell'Azoto totale	≤2	≤15	-	-	31/12/2012 [#]
3	Banna - Tepice	Chieri - Str. Fontaneto	45.000	Terziario		≤1	≤10	≥80%	≥80%	31/12/2010*
3	Basso Po	Castiglione - Smat	2.297.000	Terziario		≤1	≤10	≥85%	≥85%	31/12/2010*
3	Basso Po	Chivasso - loc. Arfanasso	42.000	Secondario		≤2	≤15	-	-	31/12/2007*
3	Dora Riparia	Collegno - Impianto C.I.D.I.U	179.420	Terziario		≤1	≤10	≥80%	≥80%	31/12/2010*
3	Dora Riparia	A.I.D.A.	82.000	Terziario		≤1	≤10	≥80%	≥80%	31/12/2010*
3	Dora Riparia	A.C.S.E.L. S.P.A	90.000	Secondario	In corso intervento di potenziamento ed adeguamento dell'impianto. Completamento primo lotto entro il 2007	≤1	≤10	-	-	31/12/2010*
3	Oro	Feleto - Rivarolo	36.000	Secondario		≤1	≤10	≥80%	≥80%	31/12/2007*

Ato	Area Idrografica	Denominazione Impianto	Carico Trattato	Tipologia Impianto	Interventi programmati	Limiti di Concentrazione		Riduzione		Tempistica
						P (mg/l)	N (mg/l)	P (%)	N (%)	
3	Pellice	Pinerolo - Porte	35.700	Secondario	In corso intervento di potenziamento ed adeguamento dell'impianto (Terziario). Entrata in esercizio fine 2007	≤1	≤10	≥80%	≥80%	31/12/2010*
3	Situra di Lanzo	Ceretta - S. Maurizio	34.500	Secondario		≤2	≤15	≥80%	≥80%	31/12/2007*
4	Alto Po	Saluzzo	33.000	Terziario		≤2	≤15	≥80%	≥80%	31/12/2010*
4	Alto Tanaro	Capoluogo di Mondovì	20.300	Secondario		≤2	≤15	-	≥75%	31/12/2010*
4	Alto Tanaro	Gareggio - Alta Val Tanaro	20.218	Secondario		≤2	≤15	-	≥75%	31/12/2010*
4	Basso Tanaro	Canove di Govone	150.000	Terziario		≤1	≤10	≥80%	≥80%	31/12/2010*
4	Basso Tanaro	Bra - La Bassa	40.000	Secondario	Adeguamento impianto di depurazione.(3° Atto integrativo APQ - dgr 46-2423 del 20 Marzo 2006)	≤2	≤15	-	-	31/12/2010*
4	Belbo	Santo Stefano Belbo - C.I.D.A.R.	72.500	Terziario		≤2	≤15	≥80%	≥80%	31/12/2010*
4	Maira	Capoluogo di Savigliano	17.000	Terziario		≤2	≤15	-	≥75%	31/12/2010*
4	Stura di Demonte	Fossano - Cartiera	14.900	Secondario	Intervento di potenziamento/adeguamento; realizzazione nuovo impianto	≤1	≤15	≥75%	≥75%	31/12/2010*
4	Stura di Demonte	Cuneo - A.C.D.A.	122.760	Terziario		≤1	≤10	≥80%	≥80%	31/12/2010*
5	Basso Tanaro	ASTI	68.000	Terziario		≤1	≤10	≥80%	≥80%	31/1/2008
6	Basso Bormida	Acqui Terme - Fontanelle	25.000	Secondario		≤2	≤15	≥75%	≥75%	31/12/2010*

Ato	Area Idrografica	Denominazione Impianto	Carico Trattato	Tipologia Impianto	Interventi programmati	Limiti di Concentrazione		Riduzione		Tempistica
						P (mg/l)	N (mg/l)	P(%)	N(%)	
6	Basso Tanaro	Alessandria - Orti	80.000	Secondario	Lavori in corso per Terziario (meia 2007)	≤2	≤15	≥80%	≥80%	31/12/2010*
6	Orba	Basaluzzo - loc. Iride	35.592	Terziario		≤2	≤15	≥80%	≥80%	31/12/2010*
6	Orba	Novi Ligure	60.000	Secondario	Lavori potenziamento in corso	≤2	≤15	≥80%	≥80%	31/12/2010*
6	Scrivia	Tortona	50.000	Terziario		≤2	≤15	≥80%	≥80%	31/12/2010*
6	Scrivia	Cassano Spinola	95.000	Secondario		≤2	≤15	≥80%	≥80%	31/12/2010*

* Programmazione in fase di verifica da parte delle segreterie tecniche dell'ATO

Data presunta di fine lavori (entro il 2012 è previsto la realizzazione del primo lotto dei lavori)

**INIZIATIVE IN MATERIA DI TUTELA QUANTITATIVA PER IL
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI**

Come noto, nei mesi scorsi sono stati emanati due regolamenti regionali in materia di tutela quantitativa che danno concreta attuazione alla strategia di riequilibrio del bilancio idrico delineata dal Piano di tutela delle acque (PTA), uno relativo al rilascio del deflusso minimo vitale (reg. 8/R del 2007) e l'altro riguardante gli obblighi di misurazione delle portate derivate e restituite (reg. 7/R del 2007).

Le linee guida per la verifica dei fabbisogni irrigui e il riparto delle risorse idriche in condizioni di magra negli areali caratterizzati da gravi squilibri del bilancio idrico, portate all'approvazione della Conferenza, costituiscono un ulteriore passo verso l'aggiornamento del bilancio idrico, con conseguente più puntuale individuazione degli squilibri quantitativi in atto, delle loro cause e dei possibili rimedi, ivi compresa la realizzazione di capacità di regolazione stagionali nel caso in cui i soli strumenti di razionalizzazione dei prelievi, delle reti e delle gestioni non siano sufficienti a superare le criticità identificate.

Al fine di garantire un'efficace applicazione delle richiamate misure si ritiene indispensabile:

- sviluppare un'adeguata informazione verso gli utenti in merito agli obblighi imposti dai citati regolamenti regionali;
- impostare un'adeguata organizzazione delle funzioni di controllo sul territorio ed in particolare del controllo dei prelievi idrici, in questo momento assai debole, e dei rilasci in alveo;
- verificare l'idoneità delle reti di monitoraggio idrometrico di regione e province, in relazione all'esigenza di valutare gli effetti dell'introduzione del DMV di base.

Si ritiene opportuno concordare con le Amministrazioni provinciali le modalità più efficaci e tempestive di comunicazione per informare gli utilizzatori dell'acqua in ordine agli adempimenti richiesti dalla normativa regionale di attuazione del PTA in materia di deflusso minimo vitale¹ e di misurazione dei prelievi idrici e delle restituzioni.

In particolare per quanto riguarda l'applicazione degli obblighi di misurazione delle portate si dovrà procedere con speditezza ad identificare le eventuali esigenze di ulteriore installazione di dispositivi di misura in relazione a particolari situazioni locali, quali ad esempio quella della regolazione estiva dei prelievi sui tratti di corsi d'acqua interessati da crisi idriche ricorrenti, ed informare conseguentemente gli utenti interessati.

Per quanto riguarda il controllo dei prelievi e dei rilasci minimi in alveo, di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di qualità, per una migliore conoscenza di elementi essenziali del bilancio idrico e per una più razionale gestione dei riparti estivi in condizioni di magra idrologica, si ritiene che si debba cercare, anche attraverso opportune convenzioni con organismi già operanti sul territorio (ad esempio il Corpo Forestale dello Stato) di potenziare la vigilanza, valorizzando al contempo anche le strutture tecniche di ARPA alle quali potrebbe

¹ Misura generalizzata da applicare a tutti i prelievi da corsi d'acqua naturali superficiali a decorrere dal 1 gennaio 2009, con obbligo di adeguamento delle opere di presa entro il 31 dicembre 2010, obbligo dal quale sono esclusi solo coloro che gestiscono prelievi marginali esercitati mediante accumulo precario di materiale d'alveo o che utilizzano dispositivi di prelievo mobili, quali ad esempio le licenze di attingimento.

essere demandato il compito di effettuare controlli mirati sulla corretta installazione e taratura dei dispositivi di misura, sul rilascio del deflusso minimo vitale, sul rispetto delle condizioni di concessione e delle limitazioni temporanee disposte per fronteggiare situazioni di crisi idrica.

Per quanto riguarda la verifica di efficacia dei rilasci attuati in applicazione della disciplina recata dal regolamento 8/R del 2007 ed al fine di identificare i limiti delle attuali modalità di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, si evidenzia che il problema è già oggetto di specifici approfondimenti a livello non solo regionale, ma anche nazionale e di Autorità di bacino. Si confida, nel corso di quest'anno, di definire la rete di monitoraggio finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale come definiti dalla direttiva comunitaria. Questi criteri tengono conto di tutte le criticità che possono incidere sui corpi idrici dal punto di vista qualitativo, idrologico e morfologico e sono basati sulla verifica dello stato dell'ecosistema fluviale.

Sarà cura della Regione informare puntualmente sugli sviluppi in corso e condividere con le Province esigenze di ulteriori approfondimenti conoscitivi da compiere sui corpi idrici, anche in funzione della definizione del DMV ambientale.

Nelle more del potenziamento delle reti di monitoraggio e dall'attuazione del regolamento regionale 7R del 2007 si dovrà comunque prevedere la possibilità di effettuare in opportune sezioni di alveo, riconosciute maggiormente critiche, misure spot sulle portate fluenti nonché misure in ordine alle portate prelevate in modo da avere le informazioni necessarie per operare i riparti e verificarne l'efficacia.

Regione e Province, riconoscendo nel controllo uno degli strumenti fondamentali che concorrono all'attuazione della politica prevista dal Piano di tutela delle acque, si impegnano a ricercare le risorse necessarie per sostenere un'adeguata azione di vigilanza e controllo sul territorio, da organizzare secondo un modello condiviso che sia in grado di valorizzare tutte le risorse umane e strumentali disponibili e attivabili.



**CONFERENZA REGIONALE DELLE RISORSE IDRICHE
Seduta del 12 marzo 2008**

**PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE
DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE EX ART. 2 ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3598 DEL 15 GIUGNO 2007
STATO DI ATTUAZIONE**

Premesso che:

- In data 4 maggio 2007 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica;
- per consentire la realizzazione urgente degli interventi necessari è stata emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri l'ordinanza n. 3598 del 15 giugno 2007 con la quale è stato nominato un Commissario delegato ed è stato disposto che i Presidenti delle Regioni concorrano all'attuazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente provvedendo, in attuazione delle disposizioni dell'ordinanza stessa e con le relative deroghe, alla predisposizione ed attuazione di specifici piani di interventi anche infrastrutturali già programmati, nonché di interventi infrastrutturali e gestionali da programmare, relativi al solo ambito territoriale regionale;
- nella seduta del 28 giugno 2007 della Conferenza regionale delle risorse idriche le Autorità d'ambito piemontesi sono state invitate a presentare i progetti degli interventi infrastrutturali rispondenti alle finalità di fronteggiare la crisi idrica nel settore dell'approvvigionamento idropotabile;
- i competenti uffici regionali hanno provveduto ad all'istruttoria preliminare degli interventi verificandone la coerenza con i requisiti dell'ordinanza ministeriale e definendo il Piano di interventi urgenti coerente con i requisiti per l'applicabilità delle deroghe di cui all'art. 4 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598/20007;
- Con il DPGR 60/2007 sono state affidate alle Autorità d'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 13/, nel rispetto delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 3598 del 15 Giugno 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutte le incombenze istruttorie, ivi compreso l'espletamento delle eventuali conferenze dei servizi, necessarie per l'approvazione dei progetti di tutti gli interventi, ad eccezione dell'intervento n. 3.1 - Sistema acquedottistico della Valle Susa - proposto dall'Autorità d'ambito n. 3 - Torinese, cui provvedono direttamente i competenti uffici regionali;

Complessivamente il programma degli interventi consta di 57 interventi così articolati:

- per l'ATO 1 è previsto un solo intervento volto alla risoluzione di gravi criticità idriche ed ambientali nel Comune di Verbania;
- Per l'ATO 2 sono previsti n. 6 interventi;
- Per l'ATO 3 sono previsti solo due interventi: uno di rilevante urgenza in quanto sostitutivo di una struttura ormai obsoleta che pone a rischio

l'approvvigionamento di circa 400.000 persone e l'altro caratterizzato da forte valenza strategica in quanto destinato ad approvvigionare o integrare le risorse di due Comunità Montane con oltre 25 Comuni;

- Per l'ATO 4 sono previsti n. 20 interventi, generalmente di modesta dimensione;
- Per l'ATO 5 sono previsti n. 20 interventi d'apprezzabile dimensione, generalmente volti a recuperare i livelli di perdita e di funzionalità del sistema infrastrutturale;
- Per l'ATO 6 sono previsti n. 8 interventi di apprezzabile dimensione e di rilevante significato strategico in quanto volti generalmente ad interconnettere sistemi acquedottistici per un utilizzo più razionale delle risorse.

Sullo stato d'attuazione del Programma si evidenzia quanto segue:

- **ATO 1** - per l'unico intervento previsto è stata conclusa la Conferenza dei servizi e l'affidamento dei lavori è previsto per il mese di giugno 2008;
- **ATO 2** - tutti gli interventi scontano un lieve ritardo nelle fasi di progettazione che tuttavia non pregiudica la funzionalità dei progetti per l'estate 2009;
- **ATO 3** - per il primo intervento si è in attesa delle risultanze della Conferenza dei servizi - il completamento dei lavori è previsto per la fine del 2009; per il secondo intervento è stata completata la documentazione del progetto definitivo e del relativo studio di Impatto Ambientale entro il corrente mese di marzo potrà essere avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale; il completamento dei lavori è previsto nel 2012;
- **ATO 4** - pur a fronte di un paio d'interventi già conclusi, si registra complessivamente un evidente ritardo di progettazione che si riverbera sullo stato d'attuazione complessivo, in ogni caso, secondo le previsioni gran parte degli interventi dovrebbero essere completati per l'estate del 2009;
- **ATO 5** - complessivamente si registra un avanzamento delle attività sostanzialmente coerente con le previsioni iniziali; anche in tal caso gran parte degli interventi sarà operativa per l'estate del 2009;
- **ATO 6** - complessivamente l'avanzamento delle attività è sostanzialmente coerente con le previsioni iniziali; gran parte degli interventi sarà operativa per l'estate del 2009.

Il dettaglio dello stato d'attuazione dei singoli interventi è riportato nelle allegare tabelle riepilogative.

In definitiva, entro la scadenza del 30 giugno 2008, si ritiene che una qualificata maggioranza di progetti possa essere, se non conclusa, perlomeno avviata in sostanziale coerenza con le previsioni iniziali. Si fa tuttavia rilevare che il complesso dei progetti di competenza dell'ATO 4 ed in parte dell'ATO 2 registrano purtroppo, tenuto conto anche della loro dimensione, un ritardo attuativo non trascurabile.

Ne consegue che, anche se pur già in parte previsto nella definizione del programma, pochi progetti riverbereranno i loro effetti per la prossima estate, mentre la gran parte delle realizzazioni, ad eccezione dei progetti di più ampia valenza strategica che si concluderanno nel successivo triennio, saranno certamente funzionali e funzionanti per l'estate del 2009.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007

Piano degli Interventi del Settore del Servizio Idrico Integrato

ATO 4 - Cuneese

Codice intervento	Soggetto attuatore	Titolo intervento	Stato attuazione
4-01	Acquedotto Alpi Langhe Cuneesi	Realizzazione serbatoio di accumulo e compenso nel Comune di La Morra.	In corso di perfezionamento progetto esecutivo - fine lavori per il 2009
4-02	Acquedotto Alpi Langhe Cuneesi	Realizzazione serbatoio di accumulo e compenso nel Comune di Naviglie.	In corso di perfezionamento progetto definitivo - fine lavori per il 2009
4-03	ACDA	Superamento della crisi idrica nel concentrico ed in frazione Mollere - Ceva.	In corso di perfezionamento progetto esecutivo - fine lavori per il 2009
4-04	ACDA	Superamento della crisi idrica nel concentrico ed in frazione Vigna - Chiusa di Pesio.	In corso di perfezionamento progetto esecutivo - fine lavori per il 2009
4-05	ACDA	Superamento della crisi idrica nelle frazioni: Festiona, Capi, Prafiret, Coime, Ospitalieri e Baru - Demonte.	In corso di perfezionamento progetto preliminare - fine lavori per il 2013
4-06	ACDA	Superamento della crisi idrica nel concentrico ed in frazione Bedoira - Gaiola.	In corso di perfezionamento progetto definitivo - fine lavori per il 2009
4-07	ACDA	Superamento problemi di compromissione da arsenico - D. Lgs. 31/2001.	in corso di esecuzione - fine lavori dicembre 2008
4-08	ALPI ACQUE	Interconnessione tra l'acquedotto di Saluzzo e quello di Verzuolo (progettazione esecutiva); ricondizionamento pozzo in Loc. Chiamina - Verzuolo; ristrutturazione serbatoio Pian dei Gay - Verzuolo; recupero sorgente in loc. Santa Cristina - Verzuolo.	in corso perfezionamento progetto definitivo - fine lavori nel 2008
4-09	ALPI ACQUE	Potenziamento acquedotto comunale	in fase di appalto- fine lavori ott. 2008
4-10	ALPI ACQUE	Potenziamento acquedotto comunale	Intervento concluso
4-11	TECNOEDIL	Ristrutturazione rete comunale Castagnito	in corso di perfezionamento progetto definitivo- fine lavori nel 2010
4-12	TECNOEDIL	Interconnessione tra il campo pozzi di Sommariva Perno e la rete di Bra.	in corso di perfezionamento progetto definitivo- fine lavori nel 2011
4-13	TECNOEDIL	Costruzione serbatoio loc. Sillo	in corso di perfezionamento progetto definitivo- fine lavori nel 2008
4-14	TECNOEDIL	Realizzazione pozzo ed impianto trattamento al servizio della zona Oltretanaro; potenziamento collegamento tra ALAC e rete comunale.	in corso perfezionamento progetto preliminare - fine lavori nel 2008
4-15	TECNOEDIL	Potenziamento campo pozzi ed impianto di potabilizzazione	in corso di perfezionamento progetto definitivo- fine lavori nel 2009
4-16	TECNOEDIL	Ristrutturazione campo pozzi di loc. Gorei e collegamento alla rete esistente; potenziamento rete di distribuzione da serbatoio Castagni.	in corso di perfezionamento progetto definitivo- fine lavori nel 2008
4-17	TECNOEDIL	Interconnessione tra la rete di Alba ed i comuni di Treiso, Barbaresco e Trezzo Tinella	in corso di perfezionamento progetto definitivo- fine lavori nel 2009
4-18	ALSE	Collegamento tra rete ALAC e comunale	In corso di perfezionamento progetto definitivo- fine lavori nel 2008
4-19	ALSE	Potenziamento campo pozzi loc. Belbo - Bossolasco	in corso di perfezionamento progetto definitivo- fine lavori nel 2008
4-20	ALSE	Riattivazione di un pozzo esistente e collegamento a rete Comunale	in corso di perfezionamento progetto definitivo- fine lavori nel 2008

CONFERENZA REGIONALE DELLE RISORSE IDRICHE
Seduta del 12 marzo 2008

**VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE SULL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI
DELLE OPERE DEL SERVIZIO INTEGRATO, CONNESSE ALLA REVISIONE
DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/1984 IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI**

Con la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante " Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche " è stato modificato il sistema regionale di valutazione ed approvazione dei progetti di opere pubbliche.

In base alla nuova formulazione dell'art. 18 è stato, infatti, **soppresso il Comitato regionale per le opere pubbliche - CROP - che viene sostituito**, limitatamente ai progetti di opere e lavori pubblici di competenza regionale o finanziati dalla Regione e solo qualora ciò sia richiesto dai relativi programmi, **da una struttura tecnica regionale** individuata con provvedimento della Giunta regionale.

Il nuovo sistema entra in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione sul B.U.R. ovvero, di fatto, il 25 marzo p.v. ma comunque non prima dell'adozione dell'atto deliberativo della Giunta regionale di istituzione della nuova struttura tecnica regionale.

Per quanto attiene i progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato - acquedotti, fognature ed impianti di depurazione - sembra conseguire dalla nuova configurazione della legge regionale un'immediata competenza dell'Autorità d'ambito alla valutazione tecnica amministrativa dei progetti.

Prima della revisione la l.r. 18/84 stabiliva che erano assoggettati al parere del CROP o dei Settori decentrati della Direzione Opere Pubbliche, a seconda dell'importo, i progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò fosse richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, **nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane fino alla costituzione della autorità d'ambito.** Con successiva circolare regionale venne chiarito che la competenza delle Autorità d'ambito sarebbe stata subordinata alla loro piena ed effettiva funzionalità operativa.

Con la soppressione di detto dispositivo rimane operante solo l'art 58 della l.r. 44/2000 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" in base al quale - comma 2 - **"sono trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza"**

Alla costituzione della struttura tecnica prevista dalla legge regionale 6/2008, cesseranno quindi le attuali funzioni consultive degli organi regionali e di conseguenza:

- per i progetti completamente autofinanziati dal rientro tariffario la valutazione tecnico amministrativa diventa competenza esclusiva dell' autorità d'ambito secondo le direttive della Regione in materia e, in particolare per quanto concerne i progetti degli impianti di depurazione, secondo quanto previsto dal

MHS

regolamento, previsto dalla l.r. 61/00 e dell'art. 31 delle NTA del Piano di tutela delle acque, attualmente in fase di definizione.

- i progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato che beneficiano di contribuzione regionale o che comunque sono finanziati da accordi ed intese perfezionati dalla Regione (es. Accordi di Programma Quadro) sono soggetti, se stabilito dalla Regione nei programmi o nelle relative procedure attuative, alla valutazione di cui alla legge regionale 18/84 nella sua innovata configurazione.
- i progetti di urbanizzazione primaria realizzati direttamente dai comuni, con il finanziamento degli oneri di urbanizzazione o a scomuto dei medesimi, seguono il regime di cui all'art. 157 di cui al D. Lgs 152/2006.

Quest'argomento è stato già oggetto di prime valutazioni in Comitato Tecnico, nel corso dei lavori attinenti il regolamento sulle modalità d'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione.

In tale sede si è convenuto sulla necessità di predisporre un atto d'indirizzo e coordinamento delle modalità generali d'applicazione della nuova legge regionale, con specifico riguardo alla valutazione tecnico amministrativa e alla realizzazione dei progetti e delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

Detto atto sarà redatto di concerto con le autorità d'ambito e verrà posto all'o.d.g. della prossima riunione della conferenza.



ne sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 109/1996.

2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:

- a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;
- b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
- c) riconoscimento delle priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni."

Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6.

Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)

1. L'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

" Art. 18. (Pareri ed approvazione progetti)

1. I progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi 2, 3, 4 e 5.

2. I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente. Per progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.

3. Non occorre il parere della struttura tecnica regionale di cui al comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa già esaminati favorevolmente, nei casi in cui l'ente interessato garantisca, in apposito provvedimento, il rispetto dei requisiti tecnici dell'opera.

4. I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere della struttura regionale competente in materia forestale.

5. L'atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terre-

ni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). Le opere ed i lavori pubblici di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale), comunque finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla l.r. 45/1989.

6. Gli atti amministrativi di approvazione dei progetti sono adottati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione degli stessi."

Art. 2.

(Modifica alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38)

1. Al primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali), le parole: "del Comitato regionale opere pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idrogeologica."

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23)

1. L'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt), è sostituito dal seguente:

" Art. 5. (Autorizzazione)

1. Le opere di cui all'articolo 3, primo comma, sono autorizzate con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia.

2. Il provvedimento autorizzatorio tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalla normativa regionale."

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 15 della l. r. 23/1984)

1. Al primo comma dell'articolo 15 della l.r. 23/1984, le parole: "il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le opere pubbliche," sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della struttura regionale competente in materia".

Art. 5.

(Modifica alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie), le parole: "o del Comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici,'" sono soppresse.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti pendenti presso il Comitato regionale per le opere pubbliche sono trasmessi alla struttura tecnica regionale prevista dall'articolo 18,

comma 2, della l.r. 18/1984, come modificato dalla presente legge.

Art. 7.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 1976, n. 50 (Norme per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412);
 - b) il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 18/1984;
 - c) gli articoli da 23 a 30 della l.r. 18/1984;
 - d) il terzo comma dell'articolo 34 della l.r. 18/1984;
 - e) il settimo comma dell'articolo 3 della l.r. 23/1984;
 - f) il quarto comma dell'articolo 4 della l.r. 23/1984;
 - g) la legge regionale 7 agosto 1997, n. 46 (Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici');;
 - h) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali (CRBC e A);
 - i) la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 (Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18).

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque non prima dell'adozione dell'atto deliberativo della Giunta regionale di individuazione della struttura tecnica regionale competente di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 18/1984, come modificato dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n 147

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 ottobre 2005
- Assegnato alla II Commissione in sede referente l'11 ottobre 2005
- Richiamato in Aula ex art. 34 il 4 giugno 2007
- Rinviato in Commissione ex art. 34 il 22 ottobre 2007
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Licenziato a maggioranza dalla II Commissione il 12 dicembre 2007 con relazione del Consigliere Antonino Boeti
- Approvato in Aula il 22 gennaio 2008 con 33 voti favorevoli, 2 astenuti

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 54/1975 è il seguente:

"Art. 2.

[1] Gli interventi della Regione riguardano in particolare le seguenti opere:

1) Nei territori dei bacini montani, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) opere di sistemazione idraulico-forestale;
- b) rimboschimenti e rinsaldamenti di terreni e opere costruttive immediatamente connesse;
- c) ricostruzione di boschi deteriorati;
- d) lavori di difesa contro la caduta di valanghe;
- e) opere di difesa degli abitati.

2) Opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Lavori di difesa di abitati e di strade provinciali e comunali da frane e corrosioni di fiumi e torrenti, ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Opere di consolidamento e trasferimento di abitati, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

5) Acquisto di terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, da destinare alla formazione di boschi e foreste.

[2] La Regione può sostituirsi alle Amministrazioni provinciali e comunali ed altri Enti nei casi in cui essi non intendano esercitare le facoltà loro riconosciute dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 7 ter della l.r. 38/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 7 ter.

[1] Nelle zone ove siano individuati, a cura dei servizi tecnici regionali, territori di natura instabile o che comunque presentino rischio geologico per l'insediamento di abitati, ogni provvedimento di concessione edilizia o il mantenimento in essere di concessione edilizia rilasciata prima dell'evento calamitoso, è sottoposto al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idrogeologica."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 23/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 15. (Spostamenti e modifiche di opere elettriche per ragioni di pubblico interesse)

[1] Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, il responsabile della struttura regionale competente in materia può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche la cui autorizzazione rientri nella competenza della Regione. Il proprietario dell'impianto da spostare o da modificare ha diritto all'integrale rimborso, da parte dell'amministrazione richiedente, delle spese sostenute.

[2] Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione

ne, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante d'impianto da eseguire."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 4. (Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento)

1. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale, con l'indicazione dell'ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e dei termini di utilizzo della graduatoria delle richieste finanziabili, compilata separatamente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 6.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale (d.p.g.r.), in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 109 del 1994 e presentato entro i termini stabiliti dall'atto di assegnazione.

3. Il progetto definitivo di cui al comma 2 deve essere, in ogni caso, corredato da:

a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge per l'intervento specifico;

b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria.

4. Il settore competente provvede ad assumere il parere del servizio opere pubbliche e difesa del suolo.

5. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.

6. Ciascun contributo viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo.

7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualità del contributo.

8. La prima annualità del contributo è erogata al soggetto beneficiario contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 7; i contributi successivi sono erogati alla scadenza annuale.

9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo.

9 bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.

10. Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso sia stata realizzata solo una parte di opere, purché consistente in un lotto agibile, può disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 18/1984 è contenuto nell'articolo 1 della legge qui pubblicata.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 50/1976, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 12. (Varianti al progetto approvato)

[1] Le perizie relative a lavori di variante o suppletive, rispetto al progetto approvato, sempreché non modificano la natura e la destinazione dell'opera, nonché le eventuali relative maggiori spese, purché contenute nel limite dell'impegno totale fissato dal programma triennale, e a cui si possa provvedere attraverso l'utilizzazione delle som-

me a disposizione per imprevisti o delle economie derivanti da ribassi d'asta; sono approvate dagli Enti Obbligati.

[2] (abrogato)".

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 18/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 13. (Contributi suppletivi)

[1] La Regione può concedere contributi suppletivi per aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo di appalto, lavori imprevisti, danni di forza maggiore, tacitazione di riserve, revisione dei prezzi contrattuali.

[2] La Giunta regionale prevede annualmente, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, gli importi necessari per tali maggiori oneri.

[3] Sull'ammissibilità a contributo delle maggiori spese decide la Giunta regionale.

[4] In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte dei soggetti attuatori, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano a carico dei soggetti stessi."

- Il testo dell'articolo 34 della l.r. 18/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 34. (Disposizioni finanziarie)

[1] Per l'attuazione della presente legge vengono istituiti appositi capitoli la cui dotazione viene determinata con la legge di approvazione del bilancio annuale.

[2] Per l'anno finanziario 1986 vengono utilizzati i capitoli sotto elencati, già istituiti nello stato di previsione della spesa: 1000, 3560, 5010, 5025, 5285, 5300, 5680, 5685, 5760, 6020, 6115, 6245, 7260, 7560, 7663, 7760, 7770, 7780, 8437, 8610, 8620, 8900, 8905, 8960, 8965, 9100, 9291, 9300, 9301, 10110, 11150, 11730, 11765, 11785, 11790, 11970.

[3] (abrogato)".

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 23/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3. (Presentazione della domanda)

[1] Le domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di nuovi elettrodotti nonché, quando occorra, di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, nonché di varianti sostanziali agli impianti esistenti, sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale per il tramite del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio.

[2] Se un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato dell'elettrodotto ha lunghezza prevalente.

[3] Le domande devono essere corredate di scheda tecnica e corografia, con l'indicazione di massima delle opere da realizzare.

[4] Il richiedente, o il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, nel caso non vi abbia provveduto direttamente il richiedente, dà notizia al pubblico della presentazione della domanda, con avviso inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicato, insieme alla corografia dell'impianto, per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato; informa inoltre i Comuni medesimi e le pubbliche amministrazioni, gli Enti pubblici ed i servizi regionali interessati per le interferenze di cui ai successivi artt. 11 e 12, inviando loro una copia della domanda e della corografia. L'inserzione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione tiene luogo della pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia, prevista nella norma statale anteriore all'attuazione dell'ordinamento regionale.

[5] Copia della domanda e della corografia devono in ogni caso essere trasmesse, dal richiedente o dal Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, al Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche ed al Compartimento dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica competenti per territorio, ai sensi rispettivamente dell'art. 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 18 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

[6] La domanda rimane depositata presso il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, fino alla scadenza del termine di cui al primo comma del successivo art. 4. Tale termine deve essere indicato nell'avviso al pubblico.

[7] (abrogato)

[8] Nel caso previsto dal secondo comma del successivo art. 9, copia della domanda e della corografia devono essere pubblicate in ciascun Comune in cui l'opera deve essere costruita. Tale documentazione rimane depositata nell'ufficio del Comune, a disposizione del pubblico, per almeno quindici giorni da computare dalla data della inserzione di cui al quarto comma del presente articolo e della pubblicazione di analogo avviso all'albo comunale. Entro tale termine, i Sindaci dei Comuni interessati restituiranno la documentazione al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore, munendola del referto di pubblicazione ed accompagnandola con le osservazioni eventualmente pervenute.

[9] Le Imprese e gli Enti diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica devono corredare la domanda con la copia degli atti attestanti l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività elettriche, ai sensi dell'art. 4, nn. 5, 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruiti per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita o distribuzione di energia elettrica.

[10] Le aziende degli Enti locali, che abbiano in corso d'istruttoria la domanda per la concessione di esercizio delle attività elettriche, potranno esibire, in luogo dell'atto di concessione, l'esplicito nulla-osta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per l'impianto da autorizzare."

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 23/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 4. (Osservazioni)

[1] Nel termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione della domanda, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore.

[2] Le Amministrazioni, gli Enti ed i servizi regionali, interpellati a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda devono comunicare al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore le loro eventuali osservazioni e specificare le eventuali condizioni alle quali, a loro avviso, l'autorizzazione deve essere vincolata. Trascorso inutilmente tale termine, si intende che le predette amministrazioni ed Enti non hanno osservazioni da fare o condizioni da porre e l'istruttoria segue l'ulteriore corso.

[3] Il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo comunica al richiedente le osservazioni pervenute nei termini e lo invita a rilasciare una dichiarazione contenente le proprie adesioni e le eventuali controdeduzioni.

[4] (abrogato)".

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 48/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 1. (Determinazione gettone di presenza)

1. In deroga all'articolo 1 della l.r. 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale) è corrisposto un gettone di presenza di lire 150 mila lorde per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, ai componenti delle seguenti Commissioni:

a) Commissione tecnica urbanistica, di cui all'articolo 76 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) così come modificato dall'articolo 12 della l.r. 27 dicembre 1991, n. 70, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera b);

b) (abrogata)

c) Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali di cui all'articolo 91 bis della L.R. 56/1977, così come sostituito dall'articolo 8 della L.R. 3 aprile 1989, n. 20, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera c).

2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della L.R. 33/1976 e dall'articolo 10 della L.R. 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale)".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 18/1984 è contenuto nell'articolo 1 della legge qui pubblicata.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 gennaio 2008, n. 6

Associazione Hydroaid: Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2008. Provvedimenti

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quale componente del Consiglio di Amministrazione Hydroaid per la seduta del 30 gennaio 2008 la Dott.ssa Giulia Marcon, Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari, in sostituzione dell'Arch. Giorgio Garelli.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Mercedes Bresso

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2008, n. 7

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007 - D.P.G.R. n. 60 del 12 ottobre 2007. Intervento n. 5-02 - Approvazione del progetto definitivo del "Raddoppio potenziamento vecchio anello tratto Vignali (Brozolo) - Piova' Massaia".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto delle conclusioni istruttorie dall'Autorità d'ambito n. 5 - Astigiano Monferrato - ai sensi del DPGR n. 60 del 12 ottobre 2007 e conseguentemente, ai sensi dell'ordinanza in argomento, di approvare nell'importo complessivo di Euro 2.490.000,00 il progetto definitivo di "Raddoppio potenziamento vecchio anello tratto Vignali (Brozolo)-Piova' Massaia" predisposto dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede in Moncalvo d'Asti;

2. i lavori di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza in oggetto, sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, nonché di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso;

3. il presente decreto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Brozolo, Pio-

**CONFERENZA REGIONALE DELLE RISORSE IDRICHE
Seduta del 12 marzo 2008**

**PROPOSTA DI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI
INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO D'AMBITO**

Richiamando quanto già comunicato in occasione della seduta della Conferenza delle risorse idriche dell'8 Novembre 2006, di seguito si sintetizza quanto emerso nel corso del recente incontro svoltosi presso gli Uffici della Regione Piemonte tra il dott. Anwandter di BEI, la Regione e le Autorità d'Ambito piemontesi. L'incontro si inserisce nell'ambito dell'attività che la Regione Piemonte sta promuovendo allo scopo di identificare strumenti innovativi di accesso al credito per i gestori del servizio idrico integrato e di finanziamento degli interventi previsti dal Piano d'Ambito in vista degli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque.

Il dott. Anwandter ha posto l'accento sugli elementi di debolezza dell'attuale sistema delle gestioni nel rapportarsi con il sistema bancario, che possono essere individuati nelle seguenti caratteristiche:

- elevato grado di frammentazione: diseconomie di scala finanziarie con quasi 30 gestori affidatari;
- dimensione media-piccola: a parte SMAT (2 milioni di utenti), solo pochi operatori hanno un bacino di utenza > 100.000 utenti;
- ratios finanziari poco solidi: la maggior parte dei gestori ha elevati livelli di leva Debito/EBITDA e bassi livelli di copertura EBIT/Oneri finanziari (EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization; EBIT = Earnings Before Interests and Taxes);
- mancanza di rating: di solito "rating equivalente" < BBB (limite di BEI per prestiti Corporate);
- i Piani Economici Finanziari (PEF) a livello di ATO non riflettono i dati di base reali dei gestori (ad esempio: volumi ottimistici);
- secondo i PEF rimane un debito residuo alla fine del periodo di affidamento, quando le banche richiedono il rientro del prestito addirittura alcuni anni prima della fine della concessione;
- l'identificazione ed allocazione dei rischi tra Concedente (AATO) e Concessionario (gestore) nelle convenzioni di affidamento non è chiara;
- i meccanismi di riequilibrio delle tariffe non sono dettagliati;
- in-house: in caso di problemi non c'è la possibilità di step-in (rimedio) per le banche (ad esempio possibilità di esprimere nominativi per la sostituzione del management);
- le indennità di risoluzione anticipata stabilite nelle convenzioni non risultano chiare.

L'azione che la Regione Piemonte intende sviluppare si articola in due linee di progetto parallele, non reciprocamente escludenti, ma anzi capaci di integrare la necessità di risolvere la difficoltà di accesso al credito lamentata da molti gestori:

- A. La prima avente l'obiettivo di definire e quindi di sviluppare un sistema di accesso al credito di cui i gestori possono usufruire per il finanziamento di investimenti, previsti dai piani degli interventi dei rispettivi ATO, a condizioni di tasso convenienti e uniformi sul territorio regionale.
- B. La seconda avente l'obiettivo di realizzare uno strumento di finanziamento agevolato degli interventi di competenza del servizio idrico integrato ma non

HLV

già inseriti nei Programmi degli interventi: in particolare gli investimenti per il raggiungimento degli obiettivi del PTA o per far fronte ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla responsabilità dei gestori.

Per la **linea di progetto A** la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 21 marzo 1984, n. 18, si rende disponibile a prestare garanzia fidejussoria del capitale messo a disposizione dei gestori del SII dal sistema creditizio. Tale forma di garanzia consentirebbe di superare tutte le caratteristiche ostative sopra evidenziate, che finora hanno rappresentato il reale impedimento a che le banche finanzino singole opere o programmi di intervento, senza richiedere alla Regione l'impegno in bilancio di ingenti risorse, peraltro auspicabilmente destinate a non essere utilizzate.

La garanzia regionale funzionerebbe da garanzia totale, proteggendo le banche sia da rischi che non sono imputabili ai gestori sia da inadempienze dovute alla loro responsabilità.

In considerazione del fatto che la prospettata garanzia risulterebbe per le banche pienamente sufficiente a coprire il rischio del credito, l'apertura della linea di credito potrebbe essere approvata in tempi rapidi (3-4 mesi).

Con tale premessa si ritiene parallelamente necessario predisporre un sistema di garanzie agevole e condiviso che al contempo consenta l'accesso al credito secondo procedure comuni per tutti i beneficiari e rappresenti uno strumento di tutela della Regione Piemonte nei confronti dei beneficiari.

La BEI suggerisce sul punto di:

- stabilire un Modello Finanziario standard per rivedere i PEF degli ATO sulla base di dati maggiormente realistici;
- introdurre nelle Convenzioni di affidamento del servizio alcune clausole riguardanti
 - l'espressione di un parere della Regione in merito ai Programmi di investimento e collegata dinamica tariffaria;
 - un'allocatione dei rischi trasparente e efficiente (quali quelli relativi alla forza maggiore, al cambiamento di normativa) con esplicitazione delle responsabilità del gestore beneficiario e di eventuale garanzia dell'Autorità d'ambito;
 - previsione di meccanismi di aggiustamento dell'equilibrio economico finanziario (aggiustamento della tariffa e/o durata della convezione);
 - definizione delle indennità di risoluzione, di revoca per pubblico interesse e di recesso;
 - l'obbligo per i beneficiari di stipulare assicurazione.

Operativamente le richieste di credito, previa verifica tecnico-economica, verrebbero presentate dai gestori ad una Unità di Valutazione della Regione ("Project Implementation Unit" - PIU), potenzialmente identificabile in FinPiemonte, con funzione di gestore del credito ed erogatore dei singoli finanziamenti.

Ulteriori e più specifici criteri, rispetto a quanto suggerito da BEI, da porre alla base dello sviluppo della linea di progetto saranno:

- verifica tecnico-economica da parte di una commissione Regione/Autorità d'ambito sui singoli interventi per i quali è richiesto il finanziamento, eventualmente definendo criteri di priorità;
- parere tecnico-economico espresso sulla base di progettazione almeno a livello preliminare;



- assunzione del debito da parte del gestore unitario di Ambito o garanzia dell'intero gettito tariffario dell'ATO a copertura del debito contratto dal singolo gestore;
- l'erogazione del contributo da parte della PIU sulla base di progettazione esecutiva.

I prossimi passi per lo sviluppo dello strumento, eventualmente mediante la consulenza di advisor legali e finanziari, sono così sintetizzabili:

- l'analisi dei requisiti legali, tecnici e assicurativi necessari all'attuazione dello strumento di finanziamento;
- la preparazione del Modello Finanziario bancabile su excel per le AATO / i gestori;
- la preparazione di criteri di adeguamento delle Convenzioni AATO-Gestori;
- la preparazione di Contratto di Finanziamento Standard;
- la definizione di garanzie / accordi diretti tra Regione e Finanziatori;
- la definizione di norme di funzionamento del Meccanismo Finanziario ("On-lending agreements").

Con la **linea di progetto B** la Regione Piemonte intende dare una concreta risposta al problema del finanziamento delle azioni specificatamente previste dal PTA per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corsi d'acqua, in particolare per quanto riguarda gli interventi di competenza del servizio idrico integrato, nonché per far fronte a necessità di investimento per eventi imprevedibili non dipendenti dalla responsabilità del gestore.

Utilizzando i fondi che il Bilancio regionale stanziava per il sostegno degli investimenti del settore idrico integrato, si vorrebbe realizzare e alimentare un fondo rotativo di finanziamento agevolato.

Gli esempi in tale direzione, ancorché pochi dal punto di vista numerico, sono piuttosto diversificati, riflettendo le diverse condizioni dei Paesi in cui sono stati sviluppati. Propria dal confronto con le realtà in cui operano questi strumenti, oltre a naturalmente dall'analisi delle peculiarità tecniche di ciascun strumento, si ritiene di poter identificare uno strumento coerente con le condizioni di affidamento, normative, etc. adatto al contesto piemontese.

In particolare verrà esplorata la possibilità di impiegare le richiamate disponibilità di bilancio per la copertura in conto capitale o conto interessi di specifici interventi, a tassi particolarmente convenienti o con l'obbligo di restituzione del solo capitale.

Ad integrazione delle risorse del bilancio regionale, auspicabili ma potenzialmente variabili di anno in anno, nonché per finalità di concreta solidarietà tra i territori della regione, è stata ipotizzata la possibilità di alimentare il fondo anche con una quota della tariffa specificatamente destinata allo scopo.

Una volta raggiunto il pieno consenso sui criteri secondo i quali sviluppare lo strumento, questa seconda linea di progetto condividerebbe con la prima alcune delle necessità di approfondimento e di definizione di strumenti specifici.

Costi: per la realizzazione dei descritti strumenti di finanziamento sono da prevedere i seguenti costi, comuni alle due linee di progetto ancorché incidenti in misura differente.

Costo di istruttoria, calcolato sull'ammontare della linea di credito; eventuale costo per la consulenza di advisor legali, assicurativi e finanziari, al momento non quantificabile.

HN

CONFERENZA REGIONALE DELLE RISORSE IDRICHE
Seduta del 12 marzo 2008

SISTEMA INFORMATIVO DELLE RISORSE IDRICHE (S.I.R.I.)
ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ DI "EDITING"
PER GLI UTENTI DELLE AUTORITÀ D'AMBITO

Nei giorni 13 e 14 dicembre 2007 la Direzione Ambiente ha organizzato un corso di formazione sul SIRI - Componente Servizi Idrici Integrati. L'obiettivo specifico dell'iniziativa è stato quello di formare il personale delle Segreterie tecniche delle Autorità d'Ambito e di alcune delle Aziende che gestiscono il SII sul territorio dei sei ATO piemontesi all'utilizzo del sistema informativo, sia per quanto riguarda la consultazione che per l'aggiornamento delle informazioni alfanumeriche e geografiche.

In occasione del corso sono stati consegnati ai partecipanti i seguenti documenti/elaborati:

- Manuale d'uso per l'utilizzo della componente SII del SIRI;
- Copia della D.G.R. n. 6 - 7024 dell'8 ottobre 2007 di approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte ed Autorità d'Ambito per la condivisione del SIRI e la gestione della componente SII;
- Copia del Protocollo d'intesa (Allegato alla D.G.R. n. 6 - 7024 dell'8 ottobre 2007);
- Modulo ed istruzioni per la richiesta di "Accredito all'uso del SIRI".

Il corso si è dimostrato un'importante occasione per avviare la fase operativa che attraverso la fattiva collaborazione tra la Regione Piemonte, le sei Autorità d'Ambito Piemontesi e con il pieno coinvolgimento dei Gestori del SII porterà alla vera condivisione di uno standard tecnologico e alla costituzione di una base dati unificata ed aggiornata che sia di riferimento per le rispettive funzioni.

L'accesso è avvenuto mediante l'utilizzo di certificati digitali di accesso del personale regionale, per poter illustrare sinteticamente anche le funzionalità di editing, all'epoca sviluppate solo per gli utenti regionali.

Recentemente è stato concluso da parte del CSI lo sviluppo ed il collaudo delle funzionalità di editing anche per gli utenti delle Autorità d'ambito.

Per riprendere quanto illustrato nelle giornate di corso svolte a Dicembre 2007, con la speranza che a quel corso siano seguite sessioni di lavoro personali da parte degli utenti di ATO per acquisire maggiore dimestichezza in fase di consultazione con lo strumento, è prevista una ulteriore giornata di corso entro la prima metà di Aprile.

La giornata sarà occasione in particolare per approfondire le funzionalità di editing, usando i certificati propri di ciascun utente di ATO; si realizzeranno più sessioni di aggiornamento della banca dati, utilizzando casi reali di nuove infrastrutture come descritte attraverso le schede tecniche previste dalla l.r. 22/1999. Al termine della giornata sarà consegnato ai rappresentanti di ciascun ATO l'archivio di propria





competenza delle schede pervenute alla Direzione affinché, verificate se necessario con i gestori di riferimento, possano essere caricate in SIRI.

Con tale ulteriore fase di formazione gli utenti degli ATO avranno acquisito le conoscenze necessarie a avere piena operatività nell'utilizzo del SIRI. Le Autorità d'Ambito, ciascuna per il territorio di rispettiva competenza, saranno quindi in grado di assicurare l'aggiornamento della componente con i dati derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni tecniche e amministrative in materia di servizio idrico integrato nonché con i dati tecnico-economici e gestionali dei gestori.

Contestualmente all'avvio dell'operatività degli ATO, si ritiene necessario assicurarsi che la banca dati, della cui gestione si andrà a condividere la responsabilità, sia sin dall'inizio un archivio completo ed aggiornato. Al riguardo si evidenzia che i dati attualmente in essa presenti derivano in gran parte dalla originaria ricognizione promossa dalla Regione nel 1997, ancorché aggiornata nel tempo in modo non sistematico, e quindi non più rispondenti alla rapida e consistente evoluzione avvenuta negli ultimi anni.

In considerazione del carico di lavoro che comporta un tale aggiornamento e del fatto che gli uffici, sia della Direzione Ambiente sia delle Segreterie di ATO, risulterebbero sottodimensionati per una attività straordinaria quale quella rappresentata, si propone lo sviluppo congiunto di un progetto per l'aggiornamento straordinario della banca dati tematica del SIRI.

Elementi principali della proposta di progetto sono:

- il coinvolgimento dei gestori di riferimento affinché garantiscano la piena collaborazione all'iniziativa;
- il reclutamento di personale qualificato per le attività di raccolta delle informazioni ed il loro inserimento in SIRI;
- l'assegnazione di un tecnico ad ogni Segreteria di ATO;
- il completamento dell'attività in 2 anni;
- la copertura dei costi del suddetto personale al 50% con fondi regionali e per il restante 50% con fondi degli ATO.